



# COMUNE DI CHIONS

PROVINCIA DI PORDENONE

Sede del Municipio  
Via Vittorio Veneto, 11  
33083 – VILLOTTA di CHIONS  
e-mail: [protocollo@comune.chions.pn.it](mailto:protocollo@comune.chions.pn.it)

P.E.C.:  
[comune.chions@certgov.fvg.it](mailto:comune.chions@certgov.fvg.it)

Tel. 0434630570  
Tel. 0434630790  
Tel. 0434630212

P. IVA  
00214420937  
C.F.  
80003670934

Prot. PEC

REGIONE FVG  
Direzione Centrale Difesa dell'Ambiente,  
Energia e Sviluppo Sostenibile  
Servizio Valutazioni Ambientali  
[ambiente@certregione.fvg.it](mailto:ambiente@certregione.fvg.it)

e, p. c.

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Dipartimento sviluppo sostenibile  
Direzione generale valutazioni ambientali  
Divisione V – Procedure di valutazione VIA e VAS  
[VA@pec.mite.gov.it](mailto:VA@pec.mite.gov.it)

Al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza  
Energetica  
Commissione Tecnica PNRR-PNIEC  
[COMPNIEC@PEC.mite.gov.it](mailto:COMPNIEC@PEC.mite.gov.it)

**Oggetto: D. Lgs. 152/2006 – Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi del l'art.23 del D.Lgs 152/2006 relativa alla realizzazione di un nuovo lotto di impianti di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica "CHIONS 1" - "CHIONS 2" - "CHIONS 3", per una potenza nominale complessiva di circa 18567,9 kW, situato nel Comune di Chions. Proponente: CHIRON ENERGY SPV 18 Srl. Comunicazione e richiesta parere. Riscontro. [ID: 9531]**

In relazione alla procedura di VIA di cui all'oggetto e alla vostra di pari oggetto del 14.06.2023 nostro Prot.n°0006418 del 15.06.2023, presa visione della documentazione disponibile alla pagina:

<https://va.mite.gov.it/it-IT/Oggetti/Documentazione/9625/14140>

con la presente esprimiamo il seguente parere di competenza.

## **INQUADRAMENTO URBANISTICO**

La variante al PRGC attualmente vigente è la n°50 di ricognizione dei vincoli (la n°51 citata dalla ditta in oggetto fa riferimento ad una reiterazione di un vincolo per la realizzazione di una bretella stradale). L'area di intervento ricade in ZTO N2 - LOGISTICHE DI INTERESSE COMUNALE (art. 26bis delle NTA), e la sua attuazione è ulteriormente normata da una Scheda Procedurale in quanto l'ambito è ad attuazione indiretta.

## **ART. 26BIS NTA PRGC VIGENTE**

### **Art. 26bis – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “N2” LOGISTICHE DI INTERESSE COMUNALE**

---

#### **26bis.1 Individuazione**

1. Sono le aree destinate alle attrezzature ed impianti a servizio della logistica e della intermodalità.

---

#### **26bis.2 Modalità di intervento**

1. Attuazione indiretta mediante PRPC di iniziativa pubblica o privata.

---

#### **26bis.3 Interventi previsti e destinazioni d'uso consentite**

1. È consentito, con riferimento alle definizioni di cui all'art. 5 della L.R. n°19/2009, l'insediamento delle seguenti tipologie di attività e infrastrutture:
  - a) terminal con area di sosta attrezzata per automezzi e conducenti;
  - b) direzionale, limitatamente alle funzioni amministrative e professionali, di cui alla lettera e), dell'art. 5 della L.R. n°19/2009, quali: sedi di ditte operanti nel settore della logistica, con relativi magazzini, depositi casse mobili e containers, celle frigorifere, uffici, servizi;
  - c) trasporto di persone e merci, quali spedizionieri, corrieri, ditte di autotrasporto, ecc.;
  - d) depositi e magazzini per attività industriali, artigianali, commerciali al dettaglio ed ingrosso di cui alle lettere i) e j), dell'art. 5 della L.R. n°19/2009;
  - e) officine per l'assistenza e riparazione degli automezzi, soccorso stradale, ecc.;
  - f) impianti per la distribuzione dei carburanti ed autolavaggi, con relativi uffici e servizi;
  - g) uffici doganali o sedi consortili;
  - h) residenza per il custode e/o proprietario limitatamente ad un alloggio, con una superficie abitabile utile massima di 120 mq. per ogni attività avente superficie utile superiore a mq. 1000;
  - i) alberghiere, di cui alla lettera c), dell'art. 5 della L.R. n°19/2009 entro il limite massimo del 3% della superficie coperta complessiva;
  - j) servizi e attrezzature collettive, di cui alla lettera o), dell'art. 5 della L.R. n°19/2009 quali mensa, ambulatori, infermeria, aree a verde attrezzato, impianti sportivi;
  - k) impianti tecnologici;
  - l) sono ammesse attività di imballaggio e confezionamento delle merci, nonché di manipolazione/lavorazione finale dei prodotti, connesse alle attività di cui ai precedenti punti b), c) e d) nel limite del 20% della superficie coperta complessiva.
2. Sono escluse le attività di vendita al dettaglio.

---

#### **26bis.4 Parametri**

Hu max	12,0 m. con esclusione dei volumi tecnologici (carriponte, torri, ecc.).
Q max	50%.
Dc min	5 ml. È consentita l'edificazione a confine conseguente a progetto unitario o sottoscritto anche dalle ditte confinanti.
Df min	10 ml. È consentita l'edificazione in aderenza ad edificio esistente ovvero nel caso di progetto unitario, sottoscritto anche dalle ditte confinanti.
Ds min	6,0 ml. dalla viabilità interna, inclusa quella a fondo cieco ed esclusa quella di servizio. 15 ml. dalla viabilità principale esterna

1. La superficie da destinare a spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico, parcheggi, con esclusione delle sedi viarie, non potrà essere inferiore al 10% della superficie fondiaria desti-

nata agli insediamenti, così ripartita:

- parcheggi pubblici per mezzi pesanti in misura non inferiore al 3% della SF;
  - parcheggi pubblici di relazione in misura non inferiore al 2% della SF;
  - verde attrezzato in misura non inferiore al 3% della SF.
2. Le restanti superfici potranno essere destinate ad attività collettive o ad incremento delle superfici di cui sopra.
  3. Le singole attività dovranno dotarsi di:
    - parcheggi stanziali in misura non inferiore a 1 posto macchina ogni due addetti, con un minimo di 1 posto macchina per ogni attività;
    - parcheggi di relazione, da ricavare in aree di pertinenza, o in prossimità degli immobili in misura non inferiore al 10% della superficie utile;

---

#### **26bis.5 Prescrizioni particolari**

---

1. Lungo i confini di zona, avente destinazione d'uso diversa dalla N2, saranno individuate fasce verdi della profondità di almeno 5 m, costituite da alberature di alto fusto, con sesto di impianto non inferiore a m. 6 e altezza all'impianto di almeno m. 3, integrata da alberature con portamento fastigiato o arbusti, in modo da garantire una completa mascheratura degli edifici.
2. Dovrà essere garantita una quota minima di verde all'interno del lotto non inferiore al 10% della superficie fondiaria.
3. Il soddisfacimento del verde richiesto dovrà essere assolto con il primo intervento edificatorio, indipendentemente dallo sfruttamento totale o parziale del massimo rapporto di copertura Q e non potrà essere richiesto per successivi interventi di ampliamento o completamento.
4. Una quota non inferiore al 25% del totale dei parcheggi pubblici e di quelli pertinenziali, delle singole attività, saranno realizzati con pavimentazione filtrante su sottofondo drenante.

---

#### **26bis.6 Deroghe e risparmio energetico**

---

1. I parcheggi all'interno delle singole attività potranno essere coperti con tettoie anche in deroga agli indici di copertura purché le coperture vengano realizzate con pannelli fotovoltaici o pannelli solari per la produzione di energia elettrica e/o per il riscaldamento degli edifici.
2. Parimenti, non costituiranno superficie coperta le murature perimetrali degli edifici che perseguiranno obiettivi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, attraverso:
  - l'utilizzo di sistemi di produzione energetica basati sul fotovoltaico o sul solare,
  - il recupero delle acque meteoriche mediante la formazione di coperture con "tetto verde".

## SCHEDA PROCEDURALE



COMUNE DI CHIONS - VARIANTE AL PRGC N°50 DI RICOGNIZIONE DEI VINCOLI

Scheda delle previsioni urbanistiche di attuazione indiretta N

Piano Attuativo Comunale da Attuare

Rif. scheda var 44 01/N/N

 Area indagata



Scala 1:5000

Superficie Territoriale calcolata: 216044 mq.

Dati dimensionali di progetto:

Superficie coperta massima mq. 79.896  
Capacità insediativa add. 438  
Superficie fondiaria mq. 159.792  
Rapporto di copertura max mq./mq. 0,50

Standard:

parcheggi mq. 4.380  
verde attrezzato mq. 11.800  
attrezzature collettive mq. 27.500  
viabilità mq. 2.950

Stato attuazione:

Sup. fondiaria realizzata mq. 0  
Sup. Fondiaria disponibile mq. 159.792  
Sup. coperta realizzata mq. 0  
Sup. coperta disponibile mq. 79.896  
Capacità insediativa residua add. 438

Urbanizzazioni:

realizzazione opere NO  
collaudo opere NO  
cessioni aree NO

**PRESCRIZIONI**

Farà carico al promotore del PRPC la realizzazione della viabilità di progetto tra la zona N2 e l'ambito D2.2-C primo stralcio se non già realizzata, in tal caso il comune potrà, con spese a totale carico del lottizzante, attivare le procedure espropriative per mettere a disposizione le aree necessarie. Non sono consentiti accessi diretti alla SP 1 della Val d'Arzino e da via Sesto. La viabilità di distribuzione interna all'ambito di PRPC si racconderà con la viabilità della zona industriale esistente. Gli standard prescritti (verde attrezzato) potranno essere localizzati nell'area per attrezzature collettive (S-Lam) indicata nella scheda.

Le aree a verde attrezzato saranno organizzate in modo da costituire una barriera alberata di filtro verso la strada provinciale n°1 ed il nucleo storico di Villutta.

Dimensioni e posizione dell'area destinata a verde privato è prescrittiva.

Nell'ambito del PRPC sarà individuato il volume di invaso necessario a garantire la laminazione delle acque derivanti dalle precipitazioni meteoriche e raccolte entro l'ambito di PRPC stesso.

I parcheggi di relazione saranno piantumati e gli stalli saranno realizzati con pavimentazione filtrante. In sede di PRPC verranno dettate prescrizioni atte a garantire il controllo planivolumetrico complessivo e l'utilizzo dei materiali più idonei.

La realizzazione degli interventi previsti nella zona N2 non potrà comunque aver luogo prima dell'avenuta attuazione della viabilità di progetto tra la zona N2 e l'ambito D2.2-C primo stralcio.

In sede di formazione del PRPC dovrà essere acquisito dall'ente gestore del raccordo autostradale, il parere formale di compatibilità delle previsioni urbanistiche di sviluppo con l'attuale assetto dello svincolo e con possibili interventi futuri di ristrutturazione dello stesso.

La destinazione vigente è quindi diversa da quella delle ZTO D classificate quali ZONE TERRITORIALI OMOGENEE "D" INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI (art. 18 delle NTA).

## **ART. 18 NTA PRGC VIGENTE**

### **Art. 18 – ZONE TERRITORIALI OMOGENEE “D” INDUSTRIALI ED ARTIGIANALI**

#### **18.1 Classificazione**

1. Le zone produttive (industriali e artigianali) corrispondono sia agli insediamenti singoli esistenti, sparsi sul territorio agricolo, sia alle aree caratterizzate da insediamenti esistenti, sia alle zone destinate agli insediamenti in fase di realizzazione o di nuova previsione.
2. Il PRGC comprende le seguenti zone produttive:

<b>ZONA</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>ATTUAZIONE</b>
D2.1	Ambiti produttivi soggetti a PRPC vigenti.	<u>Diretta (O).</u>
D2.2	Ambiti di espansione produttiva di nuova individuazione.	<u>Indiretta.</u>
D2.3	Zone di nuovo impianto per magazzini e depositi produttivi	<u>Indiretta.</u>
D3.1	Insedimenti produttivi esistenti confermati.	<u>Diretta.</u>
D3.2	Insedimenti singoli sparsi esistenti.	<u>Diretta.</u>
D3.3	insediamenti produttivi esistenti corrispondenti ad ambiti di nuovo impianto con Piani Attuativi decaduti (già zone D2.2).	<u>Diretta.</u>
D4	Depositi a cielo aperto esistenti.	<u>Diretta.</u>
D5	Attrezzature a servizio della viabilità.	- <u>Diretta.</u> - <u>Indiretta</u> per l'ambito adiacente l'Autostrada

#### **18.2 Destinazioni consentite**

1. Con riferimento all'art.5 della L.R. n°19/2009, le destinazioni d'uso ammesse per le zone “D” sono le seguenti:
  - a) attività artigianali lettera i), dell'art. 5, della L.R. n°19/2009 e/o industriali lettera j), dell'art. 5, della L.R. n°19/2009;
  - b) trasporto di persone e merci, di cui alla lettera h), dell'art. 5, della L.R. n°19/2009;
  - c) servizi, di cui all'art. 5, lett. b), della L.R. 19/2009;
  - d) residenza per il custode e/o proprietario limitatamente ad un alloggio, con una superficie abitabile utile massima di 120 mq. per ogni attività produttiva con superficie utile superiore a mq. 1000;
  - e) spazi per l'esposizione e commercializzazione dei prodotti propri nella misura massima pari al 20% della superficie utile adibita ad attività produttiva;
  - f) attività ludiche, ricreative, ricettive e di ristorazione; attività direzionali limitatamente a quelle amministrative e professionali, nonché le attività ricreative e della ricerca tecnico scientifica, connesse con le attività di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo;
  - g) servizi ed attrezzature collettive, di cui alla lettera o), dell'art. 5, della L.R. n°19/2009;
  - h) impianti tecnologici.
2. È ammessa la realizzazione di “incubatori”, ovvero di edifici destinati ad accogliere, su più piani, una pluralità di attività industriali/artigianali, anche differenziate per dimensione e tipologia produttiva.
3. La compatibilità delle attività è disciplinata dal PRPC o, nel caso di intervento diretto, verificata dall'Azienda Sanitaria competente, in sede di richiesta di Permesso di Costruire o di richiesta di utilizzazione.
4. L'alloggio del custode/titolare, nei limiti di mq. 120, è ammesso solamente per le attività con una superficie utile superiore a 1000 mq, con un massimo di 2 alloggi per “incubatore”.
5. In ogni zona “D” ove fossero già esistenti alla data di adozione delle presenti NTA, edifici residenziali e loro annessi non pertinenti l'attività produttiva, tali edifici si intendono soggetti ai soli

interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione e ristrutturazione edilizia con un aumento ammissibile max di 150 mc. per unità abitativa, concedibile una tantum a partire dall'adozione della presente variante.

6. Per gli impianti e manufatti di carattere tecnologico a servizio dell'attività produttiva, quali cabine di trasformazione, silos verticali, serbatoi idrici, locali di alloggiamento, impianto di trattamento dell'aria, camini e ciminiera, non si applicano i successivi limiti di superficie coperta massima, di altezza e distanza, tra i fabbricati e dai confini.

---

### 18.3 Dimensionamento standard

---

1. Nelle zone soggette alla formazione di PRPC, gli standard prescritti dalle norme di zona saranno dimensionati in misura non inferiore a 15 mq/addetto, entro i seguenti limiti:
  - mq. 5 per parcheggi di relazione;
  - mq. da 0 a 3 per attrezzature collettive (mensa, infermeria, uffici consortili, ecc.);
  - mq. da 8 a 12 per verde attrezzato.
2. La densità di addetti non potrà essere inferiore a 25 per ha.
3. Nelle ZTO D2.2 e D2.3 è obbligatoria la previsione di almeno un parcheggio per i mezzi pesanti all'interno di ogni attività.

---

### 18.3 Deroghe e risparmio energetico

---

1. I parcheggi all'interno delle singole attività potranno essere coperti con tettoie anche in deroga agli indici di copertura purché le coperture vengano realizzate con pannelli fotovoltaici o pannelli solari per la produzione di energia elettrica e/o per il riscaldamento degli edifici.
2. Parimenti, non costituiranno superficie coperta le murature perimetrali degli edifici che perseguiranno obiettivi di sostenibilità ambientale e risparmio energetico, attraverso:
  - l'utilizzo di sistemi di produzione energetica basati sul fotovoltaico o sul solare;
  - il recupero delle acque meteoriche mediante la formazione di coperture con "tetto verde".

---

### 18.4 Standard di attrezzature e servizi

---

1. In tutti gli ambiti ove è prevista l'attuazione indiretta, nella redazione dei PRPC dovranno essere verificate le seguenti prescrizioni:
  - A) Strade**
    - a) La sezione stradale tipo per il doppio senso di marcia deve avere una larghezza minima di 7,50 m e deve essere affiancata lateralmente da un lato da un marciapiede della larghezza minima di 1,5 m oltre allo spazio per la posa di filari di alberi da scegliersi tra le essenze di cui all'art. 7.3 e dall'altro lato da un percorso ciclabile.
    - b) Nelle Schede Attuative sono disciplinate le larghezze relative alla viabilità a fondo cieco, la quale deve essere dotata di una piazzola terminale di adeguate dimensioni che dovranno comunque essere conformi alle norme vigenti in materia;
    - c) In sede di adozione e/o approvazione di PRPC il Consiglio Comunale può disporre, motivando adeguatamente la scelta, una larghezza della strada superiore a quella prevista nelle schede di attuazione o nella presente norma.
    - d) La tipologia dei pali di illuminazione pubblica dovrà essere concordata con l'ufficio LL.PP. in modo da garantire la massima compatibilità con quelli esistenti e con i costi di manutenzione dell'intera rete.
  - B) Percorsi pedonali e ciclabili**
    - a) Devono avere la larghezza minima prevista nella sezione "Strade" del presente articolo in relazione al tipo di strada pertinente. È consentita la loro utilizzazione a pista ciclabile qualora ne venga adeguatamente potenziata la sezione. La dimensione minima della pista ciclabile in sede propria è di m. 2,50. Nelle strade interne ai PRPC/PAC i percorsi ciclabili saranno preferibilmente a raso e individuati da semplice segnaletica orizzontale.
    - b) In tutte le zone i percorsi pedonali-ciclabili dovranno essere realizzati con materiali e colori diversi da quelli del fondo stradale; in sede di adozione e/o approvazione di PRPC il Consiglio Comunale può disporre, motivando adeguatamente la scelta, l'utilizzo di uno specifico tipo di materiale.

### **C) Parcheggi**

- a) I parcheggi dovranno avere dimensioni minime di 2,50 m di larghezza e 5,00 m di profondità, in caso di parcheggi paralleli al senso di marcia le dimensioni minime saranno rispettivamente di 2,00 m e di 6,50 m.
- b) Le aree a parcheggio dovranno essere realizzate con materiali e colori diversi da quelli del manto stradale preferibilmente con pavimentazione non continua che consenta la crescita dell'erba negli interstizi, saranno inoltre alberate e/o recintate con siepe di arbusti a formare filtro per le emissioni gassose; in sede di adozione e/o approvazione di PRPC il Consiglio Comunale può disporre, motivando adeguatamente la scelta, l'utilizzo di uno specifico tipo di materiale.
- c) Le aree a parcheggio saranno individuate prioritariamente parallelamente al senso di marcia lungo la strada di penetrazione dell'ambito garantendo così la più ampia disponibilità di posti auto in prossimità degli insediamenti.
- d) I parcheggi di relazione non comprendono anche gli spazi di manovra.

### **D) Accessi**

- a) Gli accessi dovranno essere dotati di una piazzola di sosta antistante di almeno 12 m di profondità, comprensiva anche del marciapiede, in modo da consentire la sosta di un veicolo ad esclusione delle strade a fondo cieco.
- b) In ogni caso dovranno applicarsi le norme del Codice della Strada.
- c) L'arretramento potrà essere ridotto a 5 m sulle strade comunali.

### **E) Verde pubblico**

- a) Le aree destinate a verde pubblico dovranno essere disposte in modo da formare prioritariamente una cortina protettiva verso le aree agricole e/o residenziali e comunque a mascheramento degli insediamenti produttivi. In generale è preferibile distribuire le aree a verde lungo gli assi viari mettendovi a dimora le essenze di cui al successivo punto 2; in tal caso la larghezza dei percorsi pedonali potrà essere diminuita fino a 1,50 m purché le fasce a verde abbiano una larghezza minima di 2,00 m.
- b) Dovrà essere progettata anche la distribuzione degli alberi e degli arbusti scelti tra le essenze di cui all'art. 7.3.; dovrà essere considerata inoltre la possibilità di accedere all'area con i mezzi idonei alla manutenzione che rimarrà in carico ai lottizzanti anche dopo la cessione dell'area al Comune.
- c) Potranno essere conteggiate, ai fini della verifica dello standard, anche le aree a verde residuali (banchine, cordunate, ecc.) nel limite del 10% della superficie a verde complessiva fermo restando quanto previsto al precedente punto 1.

---

## **18.5 Attività Commerciali a basso impatto**

---

1. Ai sensi dell'art. 16, comma 5, della LR n°29/2005, gli esercizi di vendita dei generi non alimentari a basso impatto, considerata la contenuta frequenza di acquisto e il limitato impatto viabilistico, possono essere allocati anche nelle zone urbanistiche omogenee a destinazione industriale o artigianale nei limiti di mq. 70 di superficie di vendita.
2. Per l'insediamento produttivo attiguo al fosso Cornia, lungo la S.S. 251, inserito in ZTO D3.1, potranno essere allocati esercizi commerciali a basso impatto nel limite di quanto stabilito dal Piano Comunale di Settore del Commercio.

Pertanto la ZTO N2 non è un ambito a destinazione produttiva e nemmeno commerciale. Si rileva quindi la necessità di una variante urbanistica per realizzare gli impianti fotovoltaici in parola. Tra la documentazione predisposta dalla ditta manca quella relativa alla variante urbanistica del comune di Chions (ci sono invece quelli relativi al comune di Sesto al Reghena).


La ditta proponente, analizzando la scheda procedurale, interpreta come non necessarie le opere di urbanizzazione. Invero il dato non rappresenta una previsione da attuare ma l'indicazione dello stato di fatto (la scheda è infatti ricognitiva): non essendo mai stato approvato un PAC/PRPC nell'ambito non ci sono opere realizzate.

Quindi qualsiasi intervento nell'ambito, prima di essere autorizzato, deve essere preceduto dall'approvazione di un PAC/PRPC (LR 5/2007 e 12/2008), il quale a sua volta deve prevedere la realizzazione delle infrastrutture previste nelle diverse ZTO dal PRGC.

Le aree classificate S-Lam corrispondono ad aree nelle quali devono essere realizzati bacini di laminazione delle acque meteoriche, indipendentemente dall'uso previsto dal PAC/PRPC. In fase di


approvazione del PAC/PRPC è possibile redistribuire all'interno dell'ambito la zona S-Lam purchè sia garantita la funzionalità del bacino. Stessa cosa dicasi per la zona a VP che deve essere realizzata.

### **ESTRATTO DI PRGC VIGENTE RELATIVO ALLA ZONA S-LAM**



Inoltre il PRGC prevede la realizzazione di una viabilità di collegamento con la ZTO N2 e le aree produttive limitrofe, al fine di garantire una adeguata movimentazione dei mezzi (e ciò anche in vista della dismissione dell'impianto stesso). Tale previsione è a carico pro quota anche a chi attua la zona N2 e può essere oggetto di revisione in sede di variante al PRGC.

### **ESTRATTO DI PRGC VIGENTE RELATIVO ALLA VIABILITÀ DI COLLEGAMENTO**



Infine con Delibera di Consiglio Comunale n°43 del 29.12.2022 sono state approvate le direttive "DA SEGUIRE NELLA PREDISPOSIZIONE DI UNA O PIÙ VARIANTI AL PRGC AI SENSI DELLA LR N°5/2007" ove si prevede che:

[...]

a) *garantire il mantenimento delle strategie di piano in gran parte già avviate, prevenendo l'aumento delle aree destinate a ZTO D ed N e/o una loro diversa disciplina normativa volta a conservare le destinazioni d'uso ad oggi ammesse fino al completamento della procedura di approvazione della nuova variante, considerato che le aree in parola disponibili e previste dal RGC nel Comune di Chions, sono tra quelle che potenzialmente potrebbero essere interessate da impianti fotovoltaici la cui eventuale massiccia installazione precluderebbe ogni possibile sviluppo occupazionale del territorio; [...]*

[...]

*per le finalità di cui al precedente punto 1., lettera a), si applica l'istituto della salvaguardia ai sensi dell'art. 63ter, comma 2, della LR n°5/2007 e s.m.i. nel termine massimo di due anni dalla data di esecutività della presente deliberazione al fine di salvaguardare le destinazioni d'uso previste dal PRGC vigente fino al completamento della procedura di approvazione della nuova variante;*

*- quale elaborato ai sensi dell'art. 63ter, comma 2, della LR n°5/2007 e s.m.i. è allegato alla presente l'elaborato sub A rappresentante l'area interessata; [...].*

Pertanto tutta l'area in oggetto è attualmente sottoposta a regime di salvaguardia.

## **CONCLUSIONI**

Dall'analisi della documentazione presentata, per quanto di nostra competenza, concludiamo quanto segue:

- 1) le previsioni di PRGC vigente non sono compatibili con l'installazione degli impianti previsti;
- 2) non sono stati prodotti gli elaborati relativi alla variante al PRGC del Comune di Chions, che la ditta stessa ammette necessaria;
- 3) devono essere tenute in considerazione le Direttive approvate dal Consiglio Comunale che introducono l'istituto della salvaguardia nell'ambito in oggetto.

Disponibili per ogni altro eventuale chiarimento si porgono distinti saluti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
URBANISTICA - EDILIZIA PRIVATA E AMBIENTE  
arch. Golfredo Castelletto  
*documento firmato digitalmente*

UT/CG

AREA URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Tel: 0434639801

urbanistica@comune.chions.pn.it

Responsabile del Procedimento: arch. Golfredo Castelletto

Responsabile dell'Istruttoria: arch. Golfredo Castelletto